REGOLAMENTO (CE) N. 2400/95 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1995

recante modifica del regolamento (CE) n. 1223/94 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato e del regolamento (CE) n. 2476/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma e l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio [2] ha modificato le disposizioni applicabili in materia di regimi di scambi dei prodotti agricoli di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione [3]; che, in particolare, per quanto concerne questi prodotti agricoli la fissazione anticipata non obbligatoria è prevista solo per le esportazioni sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato; che le modalità di applicazione devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93;

considerando che allo scopo di assicurare una gestione molto precisa degli importi che possono essere accordati, conviene subordinare il rilascio dei titoli ad un termine di riflessione ed indicare i dati da comunicare alla Commissione nonché la metodologia da seguire per questa comunicazione;

considerando che domande di titoli di fissazione anticipata relative a quantità esigue di prodotti di base non rischiano di perturbare gravemente le previsioni in materia di spesa nel corso di un esercizio;

considerando che una domanda di fissazione anticipata all'inizio dell'esercizio finanziario contribuisce alle spese globali dell'anno in corso allo stesso modo di una domanda depositata alla fine del periodo; che occorre quindi assoggettare il rilascio dei titoli alle stesse regole nel corso di tutto l'anno;

considerando che è necessario definire le quantità esportate nel quadro dell'aiuto alimentare internazionale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round;

considerando che occorre fissare i tassi di garanzia applicabili alle domande di titoli;

considerando che i titoli rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1268/95 della Commissione [4] sono soggetti ad un controllo preventivo; che per tali titoli non occorre più mantenere l'obbligo di presentare una dichiarazione di esportazione entro il 13 ottobre 1995 per i prodotti o per le merci che rientrano in uno dei regimi di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio [5];

considerando che il regolamento (CE) n. 1268/95 prevede che per le aggiudicazioni aperte nei paesi terzi la data limite del 13 ottobre 1995 non è più applicabile; che occorre quindi poter sostituire i titoli che indicano tale limite;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato II del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1223/94 della Commissione [6] è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Il presente regolamento stabilisce, per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1222/94. »

2) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

« 1. Le domande di titolo sono presentate conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88. »

3) Il punto c) dell'articolo 3, paragrafo 2, è soppresso. I seguenti paragrafi sono aggiunti allo stesso articolo:

[1] GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.
[4] GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 5.
[5] GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
[6] GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 33.

« 3. I titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della domanda salvo che non siano state adottate misure particolari durante tale periodo.

Le misure di cui al comma precedente sono la sospensione della fissazione anticipata delle restituzioni, il rigetto oppure l'accettazione di talune o di tutte le domande o, infine, la modifica dei tassi della restituzione.

Nel caso in cui la Commissione abbia accolto talune o tutte le domande, i titoli sono rilasciati senza aspettare la scadenza del termine di cinque giorni lavorativi.

In caso di modifica del tasso di restituzione corrispondente al prodotto di base per il quale il titolo di fissazione anticipata è richiesto, l'autorità competente ne informa immediatamente il richiedente ; quest'ultimo può :

— rinunciare alla sua domanda, nel qual caso la garanzia è liberata immediatamente,

oppure

— accettare il rilascio del certificato al tasso di restituzione modificato.

In assenza di reazione da parte dell'interessato entro il giorno lavorativo successivo a quello della pubblicazione della modificazione del tasso della restituzione, si suppone che egli ha rinunciato alla fissazione anticipata.

4. In deroga al paragrafo 3 i titoli relativi a domande riguardanti quantità inferiori a 20 t per il burro (PG 6), a 40 t per gli altri prodotti lattiero-caseari, i prodotti dei settori dello zucchero e delle uova e a 200 t per gli altri prodotti sono rilasciati immediatamente, salvo misure contrarie adottate alle condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 ;

5. In caso di applicazione del paragrafo 4, l'interessato non può presentare lo stesso giorno e presso la medesima autorità competente più di una domanda per prodotto di base riguardo alla deroga prevista al paragrafo 4. »

4) All'articolo 4, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente :

« Il titolo è valido dalla data di rilascio :

— per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, dei cereali, del riso e delle uova, fino alla scadenza del quinto mese successivo a quello del rilascio,

— per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, fino alla scadenza del sesto mese successivo a quello del rilascio, ad eccezione dei certificati rilasciati per il burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 % (PG 6), i quali sono validi fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.

Per determinare il periodo di validità, si considera che esso sia rilasciato il giorno della presentazione della domanda ; questo giorno viene computato nel periodo di validità del titolo. » ;

L'ultima frase di questo paragrafo è soppressa.

5) Gli articoli da 6 ad 8 sono sostituiti dagli articoli seguenti :

« *Articolo 6*

Le domande di titoli e i titoli che sono stabiliti per realizzare un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo contengono nella casella 20 una delle seguenti diciture :

"Certificado GATT — Ayuda alimentaria"
"GATT-attest — Fødevarehjælp"
"GATT-Bescheinigung — Nahrungsmittelhilfe"
"Πιστοποιητικό ΓΣΔΕ — Επισιτιστική βοήθεια"
"GATT certificate — food aid"
"Certificat GATT — Aide alimentaire"
"Titolo GATT — Aiuto alimentare"
"GATT-certificaat — Voedselhulp"
"Certificado GATT — Ajuda alimentar"
"GATT-todistus — Elintarvikeapu"
"GATT-licens — Livsmedelsbistånd".

Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, non sono applicabili a questi titoli.

Articolo 7

In deroga all'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, quando un titolo è restituito all'organismo che lo ha rilasciato prima della fine della scadenza del periodo di validità, la garanzia acquisita conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88 è ridotta del 40 %.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

— il martedì ed il venerdì di ciascuna settimana, per prodotto di base, le domande di titoli, o la mancanza di titoli, presentate entro l'ultimo giorno lavorativo che precede il giorno della comunicazione ;

— prime del 15 di ciascun mese :

  — le quantità per le quali nel corso del mese precedente, sono stati restituiti titoli che non sono stati utilizzati,

  — i titoli rilasciati nel corso del mese precedente, di cui all'articolo 6.

Le comunicazioni distinguono, da un lato, i titoli di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e, dall'altro, i titoli soggetti al termine di cinque giorni al massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. »

6) All'articolo 9, i tassi di garanzia sono modificati come segue :

— latte in polvere : il tasso di 2,50 ECU è sostituito dal tasso di 3 ECU ;

— burro : il tasso di 5 ECU è sostituito dal tasso di 6 ECU ;

— uova : il tasso di 1,7 ECU è sostituito dal tasso di 2,1 ECU ;

— prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92 (cereali) o al regolamento (CEE) n. 1418/76 (riso) : il tasso di 0,50 ECU è sostituito dal tasso di 0,80 ECU per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1766/92 e 2,10 ECU per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1418/76 ;

— prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1785/81 (zucchero) : 4,5 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2476/94 della Commissione [1] è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« I titoli di fissazione anticipata richiesti prima del 13 ottobre 1995 alle condizioni del regolamento (CE) n. 1223/94 il cui periodo di validità, in applicazione dell'articolo 4 di tale regolamento, supererebbe il 15 ottobre, hanno un periodo di validità limitato al 13 ottobre 1995. »

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente :

« I prodotti o le merci che alla data del 13 ottobre 1995 risultano soggetti ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 e che sono stati oggetto di una fissazione anticipata della restituzione in base ad un titolo rilasciato alle condizioni del regolamento (CE) n. 1223/94, devono essere oggetto, per tale data, di una dichiarazione di esportazione ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione. »

3) Il testo dell'articolo 3 bis è completato dal comma seguente :

« L'interessato che dispone di un titolo di fissazione anticipata della restituzione la cui validità è limitata al 13 ottobre 1995, e la cui durata di validità è prolungata, in applicazione delle disposizioni del comma precedente, può chiedere la sostituzione del suo titolo con un nuovo titolo, rilasciato per la quantità che rimane valida fino alla data alla quale il primo titolo è stato valido in assenza delle disposizioni dell'articolo 1. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1 è applicabile a partire dal 16 ottobre 1995 ; l'articolo 2 è applicabile immediatamente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1995.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 264 del 14. 10. 1994, pag. 9.